

NUOVI PROVVEDIMENTI A TUTELA DEI LAVORATORI



EMERGENZA COVID-19

Estratti dal Decreto "Cura Italia" D.L. N. 18 DEL 17 marzo 2020

CONGEDI PARENTALI



È previsto un congedo parentale straordinario di **15 giorni** complessivi retribuito al 50% per accudire **figli fino a 12 anni di età**. Può usufruirne un **solo genitore** anche alternativamente a condizione che l'altro lavori, non sia sospeso in cassa integrazione. **In alternativa** è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di **baby-sitting** nel limite massimo complessivo di **600 euro**. È previsto inoltre un congedo straordinario non retribuito per chi ha figli **da 12 a 16 anni** in conseguenza della chiusura delle scuole. Anche in questo caso può usufruirne un solo genitore a condizione che l'altro lavori, non sia sospeso in cassa integrazione, o non stia effettuando lavoro agile (smart working). Il limite di età non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata.

PERMESSI RETRIBUITI LEGGE 104



È previsto un incremento pari a **12 giornate** utilizzabili nei mesi di marzo ed aprile 2020 oltre gli attuali giorni di permesso mensili retribuiti. Tali 12 giornate spettano sia ai lavoratori portatori di handicap che ai dipendenti che assistano un loro familiare con handicap in situazione di gravità e che siano già autorizzati ai 3 gg ordinari mensili.

CORONAVIRUS: GESTIONE DELLE ASSENZE DAL SERVIZIO CAUSALE RQ 00



Chiunque a diverso titolo non possa rendere la prestazione lavorativa per effetto dell'emergenza Coronavirus (ordinanze o provvedimenti di quarantena, difficoltà connesse alla chiusura delle scuole, sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, altre cause comunque connesse al rischio di diffusione covid-19) l'assenza è giustificata con **causale RQ00**.

PREMI AI LAVORATORI DIPENDENTI



Ai lavoratori dipendenti che durante il mese di Marzo 2020 hanno lavorato e hanno un reddito complessivo di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, pari a 100 euro, esenti da tasse e contributi da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro. Tale somma viene riconosciuta dalle stesse aziende con la retribuzione del mese di Aprile e comunque con le operazioni di conguaglio di fine anno.

DIVIETO DI LICENZIAMENTO



Il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può licenziare per giustificato motivo oggettivo per 60 giorni (a partire dal 16 marzo 2020) e nello stesso periodo sono sospese le eventuali procedure in corso avviate dopo il 23 febbraio 2020.

Per eventuali informazioni contattare le sedi Inas (Patronati) o i tuoi rappresentanti sindacali sul territorio visita anche la pagina Facebook il sito internet.